LEGGE REGIONALE

Costituzione dell'Istituto finanziario regionale pugliese - FINPUGLIA S.P.A. - per la promozione, sviluppo e assistenza socio-economica

LEGGE REGIONALE

"Costituzione dell'Istituto finanziario regionale pugliese - FINPUGLIA S.P.A. - per la promozione, sviluppo e assistenza socio-economica"

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

TITOLO I

REGIME GIURIDICO - FINALITA' - MODALITA' D'INTERVENTO

Art. 1

(Regime giuridico e natura dell'Istituto)

La Regione Puglia promuove la costituzione di una società per azioni, secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile, denominata "Istituto Finanziario Regionale Pugliese per lo Sviluppo Economico - FINPUGLIA S.p.A.".

La FINPUGLIA opera nei settori di interesse regionale ai sensi dell'art. 117 e del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, nell'ambito dei fini stabiliti dallo Statuto della Regione Puglia ed in particolare per il superamento degli squilibri, secondo gli obiettivi della programmazione regionale.

La partecipazione della Regione è maggioritaria.

Soci della FINPUGLIA possono essere aziende ed istituti di credito, Camere di commercio, Industria, Agricoltura, imprese di assicurazione, consorzi di imprese operanti nella Regione, società a prevalente partecipazione pubblica.

Lo Statuto della FINPUGLIA, ed eventuali sue successive modificazioni, è sottoposto all'approvazione del Consiglio regiona le.

Art. 2 (Finalità)

La FINPUGLIA è strumento della programmazione regionale e concorre alla realizzazione del Piano regionale di sviluppo e delle sue leggi attuative.

La FINPUGLIA, operando secondo criteri di economicità:
a) ricerca e mobilita risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie e di organismi internazionali per il finanziamen to di piani, programmi, progetti regionali o di interesse regionale;

b) promuove ed organizza, sulla base di direttive della Giunta regionale, servizi ed incentivi reali per le imprese, attivi-

vità nel campo dei settori organici di cui al D.P.R. 24 lu glio 1977, n. 616 relativi ai servizi sociali aventi parti colare rilevanza economica, allo sviluppo economico, all'as setto e utilizzazione del territorio, d'intesa con i sogget ti del sistema delle autonomie locali e con le modalità di cui al successivo art. 3;

c) partecipa ai consorzi previsti dalla legge 21.5.81, n. 240 e promuove la costituzione di fondi di garanzia aventi finalità coerenti con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo.

La FINPUGLIA realizza, altresì, interventi specifici dispo sti da apposite leggi regionali, ai sensi del successivo art.5.

Art. 3 (Modalità d'intervento)

La FINPUGLIA per raggiungere le sue finalità e in coerenza con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo e le sue leg gi di attuazione si avvale normalmente delle seguenti modalità di intevento:

a) promuove la costituzione di consorzi e di società con enti e società a partecipazione pubblica o privata;

b) partecipa a enti, consorzi e società aventi scopi analoghi a quelli propri.

La FINPUGLIA può derogare alle suddette modalità solo nei

casi previsti dallo Statuto.

Lo Statuto stabilisce i criteri e i limiti delle partecipazioni e delle rappresentanze di cui al punto b) del presente articolo e determina la rappresentanza della FINPUGLIA negli organi direttivi e di controllo delle società, degli enti e dei consorzi cui partecipa.

E' esclusa la facoltà di assumere partecipazioni in società ed imprese commerciali o industriali non aventi finalità analoghe

a quelle previste dall'art. 2 della presente legge.

Gli atti costitutivi, gli statuti e le relative modificazioni, i bilanci annuali delle società e degli enti in cui la FINPU-GLIA assume partecipazioni devono essere trasmessi alla Regione a cura della FINPUGLIA unitamente alla documentazione di cui al suc cessivo art. 7.

La FINPUGLIA svolge, altresì, le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie al raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - FONDI DI GESTIONE - ORGANI SOCIALI

Art. 4

(Capitale sociale - Fondo di dotazione)

La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della FINPUGLIA una quota del capitale sociale pari a 20 miliar di di lire, corrispondente ad almeno il 51%, e nei casi di au mento del capitale esercita il diritto di opzione in proporzione al capitale sottoscritto.

La Regione procederà a dotare la FINPUGLIA di un fondo di dotazione non remunerato a partire dal primo esercizio successivo a quello della costituzione.

Art. 5

(Progetti specifici)

La Regione provvede con apposite leggi alla individuazione di progetti specifici di rilevante interesse regionale che rientrino nei fini di cui al precedente art. 2 e ne prevede la predisposizione o l'attuazione per il tramite della FINPUGLIA.

Art. 6

(Obbligazioni)

La FINPUGLIA può emettere obbligazioni al portatore e no minative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

Le obbligazioni emesse dalla FINPUGLIA possono essere, secondo quanto stabilito da apposita legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla Regione Puglia, nei limiti delle dispo nibilità di bilancio.

Art. 7

(Bilancio e relazione previsionale)

La FINPUGLIA trasmette ogni anno alla Regione il proprio bilancio, redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del

Codice Civile, corredato degli allegati e della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La FINPUGLIA trasmette, altresì, alla Regione ogni an no, entro trenta giorni dall'approvazione, una relazione previsionale e programmatica della propria attività per lo esercizio successivo, che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

La FINPUGLIA è tenuta a fornire a richiesta del Consiglio regionale relazioni periodiche sullo stato di attuazio ne dell' attività programmata.

Il bilancio della FINPUGLIA dovrà ottenere la certificazione prevista per le società le cui azioni sono quotate in borsa.

Art. 8

(Consiglio di Amministrazione - Collegio sindacale)

Il Consiglio regionale, sentito il parere della Commissione per le nomine, designa a norma dell'art. 2458 del Codice Civile un numero di consiglieri di amministrazione del la FINPUGLIA - per i quali è autorizzato a prestare cauzione - proporzionato alla sua quota di partecipazione al capitale.

Il Consiglio regionale indica, nell'ambito dei consiglie ri da esso designati, il Presidente del Consiglio di amministrazione.

La designazione dei consiglieri avviene con voto limitato ad uno, al fine di assicurare la rappresentanza della mag gioranza in misura di 2/3 e delle minoranze consiliari in misura non inferiore ad 1/3.

Gli amministratori della FINPUGLIA durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

I Sindaci effettivi e supplenti della FINPUGLIA devono essere scelti tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti e vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleqgibili una sola volta.

Il Consiglio regionale designa, con le procedure di cui al terzo comma del presente articolo, la maggioranza dei membri del Collegio sindacale ed indica, tra di loro, il Presidente.

Per l'ineleggibilità e/o la decadenza da membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale valgono le norme del Codice Civile e, in quanto applicabili, della legge 23.4.1981, n. 154.

Art. 9

(Assemblea)

La Regione è rappresentata nell'Assemblea della FINPU-GLIA dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale suo delegato.

Il Presidente della Giunta regionale partecipa all'Assemblea dopo avere acquisito gli orientamenti della Giunta stessa e delle competenti Commissioni consiliari sull'ordine del giorno dell'Assemblea e sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale per quanto riguarda l'atto costitutivo della FINPUGLIA, lo statuto e i relativi adempimenti.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 10

(Costituzione)

Il Presidente della Regione, o un assessore regionale suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti neces sari alla costituzione della FINPUGLIA, nonchè ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 11

(Spese di costituzione e primo impianto)

La Regione è autorizzata a concedere alla FINPUGLIA, al l'atto della sua costituzione, un'anticipazione pari a 400milioni di-lire del capitale sociale come concorso nelle spese di costituzione e primo impianto dell'Istituto.

Art. 12

(Finanziamento)

Per il finanziamento della quota iniziale di capitale azionario, da sottoscrivere ai sensi del precedente art. 4, è

autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge saranno iscritti in appositi capitoli nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984:

- Cap. 00405 "Istituto Finanziario Regionale Pugliese FINPUGLIA S.p.A. Partecipazio ne della Regione al capitale sociale" L. 19.600.000.000=
- Cap. 00406 "Istituto Finanziario Regionale Pugliese FINPUGLIA S.p.A. Partecipazio ne della Regione al capitale sociale Spese di costituzione e primo impianto" L. 400.000.000=

il cui finanziamento trova copertura nell'Obiettivo D. - Fon do investimenti del Bilancio pluriennale 1983/85, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17 giugno 1983, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1983 e Bilancio pluriennale 1983/85".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.to (dott.Guaccero)

> E' estratto del verbale delle sedute del 25 e 27 ottobre e 8 novembre 1983 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

> > IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.to (dott.Guaccero)